

COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

Provincia di Cuneo



Revisione periodica delle partecipazioni

ANNO 2021

Partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

Deliberazione Consiglio comunale n.____ del 30/12/2021

Allegato A

**RELAZIONE TECNICA DELL'UFFICIO IN ESITO ALLA
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI SANT'ALBANO STURA
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175**

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 impone di effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, atto che deve essere adottato entro il 31/12/2021.

**STATO DELL'ARTE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SANT'ALBANO STURA
ALLA DATA DEL 31.12.2019**

Ad esito delle precedenti razionalizzazioni, le partecipazioni detenute dal Comune di Sant'Albano Stura al 31/12/2020 sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- ALPI ACQUE SPA - C.F. 02660800042, con sede legale in Fossano, Piazza Dompè 3

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- AETA SCARL – C.F. 03135180044, con sede legale in bra, Via Marconi, 89;


PARTECIPAZIONI CESSATE NEL CORSO DELL'ANNO 2020:

- ALPI AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO – C.F. 03312000049 con sede legale in Fossano, Piazza Dompè, 3 – Partecipazione fusa per incorporazione in Alpi Acque SPA con atto notarile in data 30/12/2020

La Società indirettamente partecipata dal Comune di Sant'Albano Stura è una partecipazione detenuta tramite la Società ALPI ACQUE SPA.

Si veda di seguito la rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune di Sant'Albano Stura.

Partecipazioni societarie del Comune di Sant'Albano Stura al 31 dicembre 2020



PRINCIPALI NORME PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI REVISIONE ORDINARIA – ANNO 2020

Le principali norme, cui occorre far riferimento per la predisposizione del Piano di Revisione Ordinaria delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Sant’Albano Stura, ove compatibili con lo stato dell’arte sopra rappresentato, sono le seguenti:

Art. 20, comma 1 e 2, del TUSP

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

Art. 4 del TUSP

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 , con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 50 del 2016 .
1.
2. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
3.
4.
5.
6.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze o dell’organo di vertice dell’amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell’articolo 18, può essere deliberata l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all’articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
- 9BIS Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16.

Si enuclea ora, Società per Società, una sintetica relazione predisposta dall'Ufficio in ordine al Piano di Revisione Ordinaria delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Sant'Albano Stura, ove vengono descritte le principali caratteristiche delle Società, l'inquadramento giuridico, le attività svolte, l'andamento aziendale nel quinquennio 2016 - 2020, sulla base delle verifiche richieste dal combinato disposto degli articoli 4, 5, 20 del TUSP.

SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE

1) ALPI ACQUE SPA

Sintetica descrizione della Società

- società a partecipazione mista pubblico – privata;
- oggetto sociale è principalmente l'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- sede: in Fossano, Piazza Dompè, 3;
- quota di partecipazione del Comune di Sant'Albano Stura: 0,125%

La Società svolge la propria attività nel settore del Servizio Idrico Integrato e il Comune di Sant'Albano Stura detiene una partecipazione pari allo 0,125% del capitale azionario della Società.

Si illustrano di seguito i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, dai quali si evince il seguente andamento aziendale:

	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	2.163.885,00	1.956.620,00	1.928.958,00	1.963.347,00	911.098,00

I dati di cui sopra sono stati comunicati direttamente dalla società ALPI ACQUE SPA con propria nota rubricata al protocollo generale dell'Ente al n. 3755 del 27/07/2021;

I dati relativi agli anni precedenti sono desumibili dai documenti presenti sul sito della società, nella sezione amministrazione trasparente;

Analisi della situazione:

la società ALPI ACQUE SPA non ha adeguato il proprio statuto alle prescrizioni normative previste della legislazione vigente per tale tipologia di società, nonostante il termine sia ormai scaduto da tempo, né ha avviato il percorso necessario ad addivenire al predetto adeguamento;

che con la deliberazione n. 6 del 27 marzo 2019, l'ATO ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese alla società consortile CO.GE.SI scarl;

l'affidamento disposto dalla deliberazione da ultimo citata è divenuto effettivo dal 1° luglio 2019 per i Comuni già gestiti, per l'intero servizio o per parte di esso, dagli attuali Gestori interamente pubblici; ai fini dell'effettività della gestione, relativamente ai Comuni tuttora gestiti da gestori privati o a partecipazione mista pubblico-privata, il Gestore affidatario deve provvedere al

pagamento, a favore del Gestore uscente, del Valore Residuo (VR), ai sensi dell'art. 153 del d.lg. n. 152/2006 e della "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato", di cui alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr; a seguito del pagamento del Valore Residuo (VR) i Gestori uscenti sono tenuti a trasferire al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio (così come individuati dalla ricognizione effettuata con l'Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato);

il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche di Roma si è riunito in udienza in data 16/12/2020 per sentenziare sul primo ricorso. Il Tribunale non ha approvato integralmente le richieste di Alpi Acque, quali quelle volte ad una proroga del servizio idrico integrato e ad una valutazione del modello gestionale, seppur riconoscendo profili di interesse in merito alla validità del gestore unico;

ad oggi presso il medesimo Tribunale sono ancora in corso valutazioni su altri temi in discussione, oggetto di altrettanti ricorsi, di cui uno presentato da amministrazioni comunali cuneesi; su questi temi non è al momento stato definito alcun provvedimento conclusivo;

da informazioni assunte presso la Società Alpi Acque la stessa precisa che in collaborazione con Alse e TecnoEdil proseguirà il normale percorso gestionale dei servizi ed una coerente politica degli investimenti con attenzione alle esigenze degli Enti soci;

la società Alpi Acque, nella sua attuale configurazione di società mista, non possiede i requisiti per continuare a gestire il servizio idrico per conto dei comuni soci successivamente alla scadenza del periodo transitorio sul territorio dell'Egato di Cuneo ovvero alla gestione di fatto in attesa della liquidazione del valore industriale residuo e del subentro dell'affidatario;

Si da atto che le società Alpi Acque Spa, AETA Scrl, Tecnoedil Spa e Alta Langa Servizi Spa hanno presentato diversi ricorsi presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, contro l'Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese e nei confronti di COGESI per l'annullamento della delibera della Conferenza Ato4 n. 10 del 27 luglio 2020 ad oggetto: "Valore Residuo (VR) per il subentro del Gestore unico d'Ambito ai sensi della delibera AEEGSI (ora ARERA) 656/2015/R/idr. Determinazione del VR al 31.12.2018 delle gestioni Alpi Acque, Alse, Tecnoedil, coordinate da AETA Scrl";

Per le predette ragioni, la società Alpi Acque non può più essere considerata strategica per il Comune di Sant'Albano Stura;

L'ente provvederà, pertanto, a conclusione dei diversi ricorsi in atto presentati da Alpi Acque Spa, AETA Scrl, Tecnoedil Spa e Alta Langa Servizi Spa presso il Tribunale Superiore delle Acque di Roma, contro l'Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese e nei confronti di COGESI per l'annullamento della delibera della Conferenza Ato4 n. 10 del 27 luglio 2020, all'avvio del procedimento per la dismissione della partecipazione, fermo restando che Alpi Acque continuerà la gestione di fatto, fino alla conclusione del procedimento di determinazione del valore industriale residuo (V.I.R.) e conseguente subentro del nuovo gestore;

SOCIETA' INDIRECTAMENTE PARTECIPATE

A riguardo, si evidenzia che il Comune di Sant'Albano Stura detiene indirettamente partecipazioni societarie in AETA SCARL, trattandosi di partecipazione detenuta tramite la Società ALPI ACQUE SPA nella quale il Comune di Sant'Albano Stura, ad oggi, detiene partecipazioni azionarie dirette di minoranza.

1. AETA SCARL

Sintetica descrizione della Società

- società a totale partecipazione privata;
- oggetto sociale è principalmente l'attività di sostegno alle imprese;
- sede: in BRA, Via Morconi, 89;
- quota di partecipazione diretta del Comune di Sant'Albano Stura: 0,00%;
- quota di partecipazione indiretta del Comune di Sant'Albano Stura: 0,031% tramite la Società ALPI ACQUE SPA; che detiene una quota del 25%;

PARTECIPAZIONI CESSATE NEL CORSO DELL'ANNO 2020

Con atto notarile in data 30/12/2020 la società Alpi Ambiente è stata fusa per incorporazione nella Società ALPI ACQUE SPA come deliberato nella Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29/10/2020.

Dato atto che per il Comune di Sant'Albano Stura non esistono partecipazioni indirette detenute attraverso una "tramite" di controllo, ma che vengono comunque rilevate in quanto in base alle linee guida rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto), precisando altresì che per la partecipata indiretta (Aeta Scarl), la cui partecipazione è intermediata dalla società Alpi Acque, valgono le medesime considerazioni già espresse per la società tramite;

CONCLUSIONI

PARTECIPAZIONI DIRETTE DA DISMETTERE

Il Comune di Sant'Albano Stura detiene una quota di minoranza nella Società ALPI ACQUE SPA, società mista pubblico- privata e che pertanto non possiede i requisiti per continuare a gestire il Servizio Idrico Integrato per conto dei Comuni soci;

Si ritiene opportuno per l'Ente non continuare a detenere tale partecipazione in quanto ritenuta non più strategica;

Si propone pertanto l'avvio del procedimento per la dismissione della partecipazione, a conclusione dei diversi ricorsi in atto presentati da Alpi Acque Spa, AETA Scrl, Tecnoedil Spa e Alta Langa Servizi Spa, presso il Tribunale Superiore delle Acque di Roma, contro l'Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese e nei confronti di COGESI per l'annullamento della delibera della Conferenza Ato4 n. 10 del 27 luglio 2020, per la dismissione della partecipazione, fermo restando

che Alpi Acque continuerà la gestione di fatto, fino alla conclusione del procedimento di determinazione del valore industriale residuo (V.I.R.) e conseguente subentro del nuovo gestore;

Per la società partecipata indirettamente (Aeta Scarl), la cui partecipazione è intermediata dalla società Alpi Acque, valgono le medesime considerazioni già espresse per la società tramite;

Ad avviso dell'ufficio, il piano di revisione ordinario delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sant'Albano Stura, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016, può, pertanto, articolarsi nel senso sopra proposto.

Sant'Albano Stura, li _____